

ORDINANZA n. 06/2025**AEROPORTO "SANDRO PERTINI" DI TORINO CASELLE**

"Disciplina della circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico dell'Aeroporto di Torino Caselle"

Il Direttore Territoriale Nord-Ovest,

- VISTO** il Codice della Navigazione (di seguito Cod. nav.), approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche;
- VISTI** segnatamente, gli artt. 687, 692, 693, 704, 705, 718, 1164, 1174 e 1235 Cod. nav.;
- VISTA** la Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al Sistema Penale*" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge n. 21 del 15 gennaio 1992 "*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*" e in particolare l'art. 11 rubricato "*Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente*" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, recanti norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- VISTA** il d.lgs. del 30 aprile 1992, n. 285 relativo al "*Nuovo Codice della Strada*" come da ultimo modificato con legge 25 novembre 2024 n.177;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il d.lgs. del 5 luglio 1997, n. 250 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO** il d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 "*Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale*", a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il d.lgs. del 30 dicembre 1999, n. 507, "*Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205*";

VISTA	la Legge n. 33 del 22 ottobre 2012 recante “ <i>Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali</i> ”, che individua ENAC quale soggetto competente a istituire corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;
VISTO	il d.l. 20 febbraio 2017 n.14 convertito con modificazioni con Legge 18 aprile 2017, n. 48 recante “ <i>Disposizioni Urgenti in materia di sicurezza delle città</i> ” il quale agli artt. 9 e 10 espressamente sanziona le condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture aeroportuali;
VISTA	la legge del 21 luglio 1965 n. 914, e successivo decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile dell'01 ottobre 1965, con la quale è stato riconosciuto il regime privato dell'aeroporto di Torino Caselle per la durata di trenta anni a decorrere dal 3 agosto 1965 e che detta durata è stata prorogata al 3 agosto 2035 con legge del 22 ottobre 1986 n. 736 e successiva legge del 12 febbraio 1992 n.187;
VISTA	la nota 12 marzo 1999, prot. 99-472/DG, con la quale l'ENAC ha dichiarato che, fermo restando quanto previsto dalla legge speciale 21 luglio 1965, n. 914, la SAGAT ha assunto la titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla concessione e, conseguentemente, la qualifica di gestore totale dello scalo agli effetti previsti dalle disposizioni vigenti;
VISTA	la convenzione stipulata tra ENAC e SAGAT S.p.A., recante prot. n. 105588 dell'8 ottobre 2015, per la gestione totale e lo sviluppo dell'attività aeroportuale dell'Aeroporto di Torino Caselle;
CONSIDERATO	che l'art. 5 comma 3 del Codice della Strada, stabilisce che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7 del richiamato Codice, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;
CONSIDERATA	la competenza, ex art. 6 del Codice della Strada, del Direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, <i>rectius</i> Direttore Territoriale, a disciplinare la circolazione delle strade interne dell'aeroporto aperte all'uso pubblico a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del medesimo codice;
TENUTO CONTO	che SAGAT S.p.A. è la società di gestione aeroportuale (di seguito Società di gestione) alla quale è affidato il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e assicurare lo svolgimento di tutti i servizi necessari al funzionamento delle stesse;
RITENUTO	che al gestore aeroportuale, quale concessionario totale delle aree, compete, su indicazione di ENAC, la realizzazione della viabilità e della segnaletica, nonché garantire la rispondenza della stessa segnaletica verticale e orizzontale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, oltre che la pianificazione dei relativi interventi, ove necessario anche con carattere di urgenza o somma urgenza;

TENUTO CONTO	che alla Direzione Territoriale Nord-Ovest (di seguito Direzione Territoriale) competa vigilare sull'operato della Società di gestione aeroportuale e valutare le proposte di intervento e le modifiche necessarie a garantire una regolare circolazione sulle strade interne aperte all'uso pubblico dell'aeroporto di Torino Caselle (di seguito aeroporto) al fine dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza;
CONSIDERATO	che l'articolo 1 della legge n. 33 del 22 ottobre 2012, recante "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali", sancisce il potere di ENAC, al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita negli aeroporti aperti al traffico civile, di istituire con ordinanza, sentita la Società di gestione aeroportuale, corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, a salvaguardia della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;
VISTA	la disposizione del Direttore Generale di ENAC, n. 15815 del 05 febbraio 2024, che stabilisce le "Linee guida per la regolazione del traffico veicolare in area <i>land side</i> all'interno del sedime aeroportuale" (di seguito Linee Guida) con cui vengono definiti criteri omogenei per la regolazione dei flussi veicolari in area <i>land side</i> , ovvero nelle strade interne aperte all'uso pubblico, con particolare riferimento all'istituzione di ZTC (Zone a Traffico Controllato), all'adozione di procedimenti uniformi per l'irrogazione delle sanzioni, nonché alla creazione di aree deputate alla sosta breve gratuita e all'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale;
VISTA	la disposizione del Direttore Generale ENAC ENAC-DG-05/02/20240015821-P con la quale è stata trasmessa a tutte le Direzioni Territoriali la sentenza TAR Lazio Sez. III n.11357/2022 Reg. Prov. Coll;
CONSIDERATA	la necessità di aggiornare l'Ordinanza 09/2023/TRN del 31 agosto 2023, recante "Disciplina della circolazione stradale sulle aree aperte all'uso pubblico dell'Aeroporto di Torino Caselle", al fine di applicare coerentemente i criteri di omogeneità definiti dalle sopra menzionate "Linee guida";
CONSIDERATA	la proposta di variazione dei parcheggi siti presso l'Aeroporto di Torino Caselle presentata da SAGAT S.p.A. con nota prot. ENAC 112360 dell'01/08/2025, e discussa in sede di Comitato Aeroportuale per le Facilitazioni del 05/08/2025;
CONSIDERATO	che detta proposta di variazione ha la finalità di ampliare il numero di parcheggi a disposizione dell'utenza, aggiungendo determinate aree in cui è possibile la sosta gratuita per il tempo di 15 minuti, anche in vista dei previsti picchi di traffico per la stagione Summer 2025, oltre a ridistribuire alcuni parcheggi a disposizione del servizio di trasporto pubblico, delle Forze dell'Ordine e degli operatori aeroportuali;
SENTITI	i soggetti interessati nel corso della riunione del Comitato Aeroportuale per le Facilitazioni del 05 agosto 2025, convocata con prot. 111585 del 31/07/2025, segnatamente Prefettura di Torino, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Agenzia delle Dogane, Polizia Locale di

Caselle Torinese, Comune di San Francesco al Campo, Polizia Locale di San Francesco al Campo, Comune di San Maurizio Canavese, ENAV S.p.A., SAGAT S.p.A., Sagat Handling S.p.A., Aviapartner S.p.A., Arriva Italia S.r.l., FlibTravel International Italy S.r.l, in ottemperanza a quanto dispone l'art. 6 comma 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;

RITENUTO

che la proposta di variazione avanzata da SAGAT S.p.A., tesa a ottenere un miglioramento della qualità dei servizi per l'utenza che accede all'Aeroporto di Torino, possa comportare, con le dovute modifiche, benefici anche per la sicurezza della viabilità di accesso all'Aeroporto in previsione dell'imminente picco di traffico della stagione *Summer 2025*, e abbia pertanto carattere di necessità e urgenza;

ORDINA

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente Ordinanza si applica nelle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico dell'aeroporto "*Sandro Pertini*" di Torino Caselle, indicate nelle planimetrie allegate (Tavole da n. 0 a n. 5), che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.

Art. 2

Norme per la circolazione nelle aree aperte al pubblico

1. Nelle aree stradali e di parcheggio aeroportuali aperte all'uso pubblico, è fatto obbligo di osservare le disposizioni riportate nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., contenente norme sul "*Nuovo Codice della Strada*", salvo quanto diversamente previsto per i casi particolari, dettagliati nei successivi articoli.
2. È vietato l'accesso alle aree non aperte al pubblico, a eccezione dei mezzi autorizzati.
3. È fatto obbligo per chiunque acceda, circoli, sosti o si trovi a qualunque titolo nelle aree di cui all'articolo 1 della presente Ordinanza di utilizzare i beni e le infrastrutture aeroportuali in conformità con quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dalla normativa speciale in materia, che si intendono integralmente richiamati.

Art. 3

Segnaletica orizzontale e verticale

1. La circolazione e la sosta sulle aree stradali dell'aeroporto aperte all'uso pubblico sono disciplinate dalla segnaletica verticale ed orizzontale, come riportata nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza, che ne formano parte integrante.
2. La segnaletica orizzontale e verticale deve essere conforme a quanto stabilito nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "*Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada*".
3. La Società di gestione aeroportuale ha l'obbligo di provvedere a mantenere aggiornata ed in buone condizioni di visibilità tutta la segnaletica orizzontale e verticale relativa alla viabilità stradale sulle aree oggetto della presente Ordinanza.

4. La Società di gestione aeroportuale deve assicurare un'adeguata informativa agli utenti e l'aggiornamento dei riferimenti normativi apposti sulla segnaletica stradale, riportando gli estremi del presente provvedimento.
5. Chiunque non osservi le prescrizioni derivanti dalla segnaletica di cui ai commi precedenti incorre nelle sanzioni di cui all'art. 18 della presente Ordinanza.

Art. 4 **Passaggi Pedonali**

1. La Società di gestione aeroportuale ha l'obbligo di segnalare adeguatamente le aree dedicate ai passaggi pedonali riportate nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza.
2. È fatto obbligo ai pedoni di utilizzare i passaggi pedonali di cui al comma precedente per attraversare le strade e recarsi alla aerostazione o spostarsi dall'aerostazione ai parcheggi.

Art. 5 **Limiti di Velocità**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 141 del Codice della Strada, la velocità dei veicoli deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, nonché causa di intralcio per la circolazione stradale, per le operazioni connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per le operazioni di soccorso e per le operazioni connesse al trasporto aereo.
2. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui al comma precedente incorre nelle sanzioni previste dall'art. 18 della presente Ordinanza.

Art. 6 **Aree ad accesso limitato (ZTL)**

1. Sono istituite una corsia "*solo autorizzati*" (ZTL) al livello arrivi e una corsia "*solo autorizzati*" (ZTL) a livello partenze (Tav. n. 3, 3bis e 4) in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati. Il controllo degli accessi dalle suddette corsie è eseguito mediante apparecchiature/dispositivi elettronici omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti.
2. Le apparecchiature o i dispositivi di cui al comma 1 sono gestite dal Comune di Caselle Torinese nei limiti consentiti dalla vigente normativa, il quale provvede anche alla loro manutenzione.
3. L'accertamento e la contestazione delle violazioni correlate ad accessi non autorizzati nelle suddette corsie, stante la situazione attuale, sono effettuati dalla Polizia locale del Comune di Caselle Torinese.
4. Le aree e le corsie ZTL sono istituite presso l'aeroporto ed indicate nelle planimetrie allegate (e n. 3, 3bis e 4) che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.
5. L'accesso alle aree e alle corsie ZTL è consentito e riservato solo ed esclusivamente all'accesso dei mezzi di servizio degli Enti di Stato, dei mezzi di soccorso, dei mezzi del trasporto pubblico e dei soggetti autorizzati dalla Direzione Territoriale Nord-Ovest.

6. Le autorizzazioni di cui al comma precedente possono essere rilasciate anche dalla Società di gestione su delega e sotto la vigilanza della Direzione Territoriale Nord-Ovest.
7. La Società di gestione aeroportuale provvede alla registrazione delle targhe dei veicoli autorizzati per il conseguente invio delle stesse al gestore delle apparecchiature/dispositivi elettronici e l'inserimento nel sistema elettronico di controllo.
8. La Società di gestione ha l'obbligo di segnalare le aree e le corsie ZTL, istituite presso l'aeroporto mediante la presente Ordinanza, in modo da garantire la massima informativa agli utenti.
9. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui ai commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'art. 18 della presente Ordinanza.

Art. 7

Area di sosta breve gratuita

1. Le aree di sosta breve gratuita istituite presso il parcheggio P-B (Tav. n. 4) e presso il parcheggio Multipiano (Tav. n. 3), come definite da apposita segnaletica verticale, permettono una franchigia temporale di 15 minuti (con tolleranza di 5 minuti) per l'accesso, la permanenza e l'uscita senza il versamento di alcun corrispettivo economico. La franchigia temporale garantisce un massimo di un accesso al giorno per la stessa targa oltre i quali la predetta franchigia non trova applicazione.
2. L'area di sosta breve gratuita "Bye & Fly" (Tav. n. 3bis), situata al livello partenze, come definita da apposita segnaletica verticale, permette una franchigia temporale di 10 minuti (con tolleranza di 2 minuti) per l'accesso, la permanenza e l'uscita senza il versamento di alcun corrispettivo economico.
La franchigia temporale garantisce un massimo di un accesso al giorno per la stessa targa oltre i quali la predetta franchigia non trova applicazione.
3. La Società di gestione ha l'obbligo di segnalare mediante apposita segnaletica stradale e pannelli informativi le aree di sosta breve gratuita presso i parcheggi "P-B Comfort", "Multipiano" e "Bye & Fly", in modo da garantire la massima informativa agli utenti.
La Società di gestione è tenuta altresì a curare la pubblicazione di apposita informativa, che evidenzia tempi di permanenza gratuita e tariffe successivamente applicabili, sul sito internet dell'Aeroporto.
4. Le modifiche relative all'area sono adottate dalla Direzione Territoriale, mediante Ordinanza, sentiti la Società di gestione e gli Enti di Stato interessati.

Art.8

Viabilità aeroportuale a livello arrivi

1. A livello arrivi, nell'area antistante l'aerostazione (Tav. n. 3), sono previste – come da planimetria allegata:
 - a. n. 1 corsia delimitata e riservata esclusivamente all'accesso dei veicoli indicati da apposita segnaletica verticale e orizzontale, e controllata con sistema di telecamere gestito dal comando di Polizia Locale di Caselle Torinese, attiva giornalmente con orario 06.00 - 01.00;
 - b. n. 1 corsia dedicata esclusivamente allo scorrimento degli altri veicoli.

2. Nella corsia riservata, indicata al comma 1, lett. a, delimitata da segnaletica orizzontale di colore giallo, è consentita la sosta e la fermata esclusivamente ai veicoli autorizzati dall'apposita segnaletica verticale.

Articolo 9

Viabilità aeroportuale a livello partenze

1. A livello partenze, nell'aerea antistante l'aerostazione (Tav. n. 3bis), sono individuate – come da planimetria allegata:
 - a. n. 1 corsia delimitata e riservata esclusivamente all'accesso dei veicoli indicati da apposita segnaletica verticale e orizzontale, e controllate con sistema di telecamere gestito dal comando di Polizia Locale di Caselle Torinese, attivo giornalmente con orario 06.00 - 01.00;
 - b. n. 1 corsia accessibile agli altri veicoli, la quale confluisce nell'area di sosta breve gratuita "*Bye and Fly*" di cui all'art. 7.
2. Nella corsia riservata, indicata al comma 1, lett. a, delimitata da segnaletica orizzontale di colore giallo, è consentita la sosta e la fermata esclusivamente ai veicoli autorizzati dall'apposita segnaletica verticale.

Articolo 10

Viabilità Aeroportuale in Aviazione Generale

1. Nell'area antistante l'aerostazione di Aviazione Generale (Tav. n. 1) sono individuati – come da planimetria allegata – e segnalati con segnaletica orizzontale di colore bianco, gli spazi riservati esclusivamente alla fermata dei veicoli per il tempo strettamente necessario alla salita e discesa dei passeggeri e al carico e scarico dei bagagli.
2. Nell'area antistante l'aerostazione di Aviazione Generale (Tav. n. 1) sono individuati – come da planimetria allegata - con segnaletica orizzontale di colore giallo gli spazi in cui è consentita la sosta esclusivamente ai veicoli appartenenti agli Enti di Stato che operano presso l'aeroporto, nonché ai veicoli appartenenti agli operatori aeroportuali.

Articolo 11

Viabilità Aeroportuale Scarico e Carico Merce

1. Salvo le esigenze di carico e scarico merci presso le aree dedicate, è fatto obbligo per i mezzi provenienti dall'Aerostazione Merci in uscita dal sedime aeroportuale di percorrere la viabilità tra il parcheggio P-B e il parcheggio Multipiano – come da planimetrie allegata (Tav. n. 3 e 5).
2. Le operazioni di carico e scarico merce devono essere svolte esclusivamente nell'aree dedicate e indicate nelle planimetrie allegata (Tav. n. 3 e n. 3bis).
3. Le aree di carico e scarico per le bisarche di servizio degli operatori *rent a car* sono indicate nelle planimetrie indicate (Tav. 1 e Tav. 4).

Articolo 12

Viabilità mezzi di soccorso

1. I mezzi di soccorso hanno la precedenza su tutti gli altri veicoli.

2. La viabilità dedicata ai mezzi di soccorso è indicata da apposita segnaletica verticale, apposta all'accesso delle corsie riservate di cui agli artt. 8 e 9 della presente Ordinanza e in corrispondenza delle tre vie di fuga situate a livello partenze (Tav. 3bis) e protette da catene frangibili.

Articolo 13 **Aree di sosta e parcheggio**

1. Sono istituite aree di sosta e aree destinate al parcheggio dei veicoli, indicate nelle planimetrie allegate (Tavole da n. 0 a n. 5), che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.
2. Nelle aree interne aperte all'uso pubblico dell'Aeroporto di Torino Caselle, i parcheggi riservati alla sosta autoveicoli dell'utenza sono individuati con segnaletica orizzontale di colore bianco e sono così suddivisi:
 - a. Parcheggio P-A sud;
 - b. Parcheggio P-A nord;
 - c. Parcheggio P-C;
 - d. Parcheggio P-B, al cui interno è permessa la sosta gratuita per il tempo massimo di 15 minuti (con 5 minuti di tolleranza);
 - e. Parcheggio Sosta Express "Bye & Fly" al cui interno è permessa la sosta gratuita per il tempo massimo di 10 minuti (con 2 minuti di tolleranza);
 - f. Parcheggio Multipiano, al cui interno è permessa la sosta gratuita per il tempo massimo di 15 minuti (con 5 minuti di tolleranza);
 - g. Parcheggio Car Sharing;
 - h. Parcheggio P-E.
3. Nelle aree interne aperte all'uso pubblico dell'Aeroporto di Torino Caselle, i parcheggi riservati alla sosta autoveicoli degli Enti di Stato, degli operatori aeroportuali, dei servizi taxi, NCC, Bus e navette, bisarche, sono individuati con segnaletica orizzontale di colore giallo o inseriti all'interno di aree dotate di sistema di controllo dell'accesso (lettore di badge), e sono individuati nelle seguenti aree delle planimetrie allegate:
 - a. Parcheggio P1 presso la Palazzina Enti di Stato;
 - b. Aree dedicate alla sosta dei mezzi di servizio e del gestore aeroportuale, taxi, Enti di Stato, carico e scarico merci, bus e navette, disabili al livello partenze;
 - c. Aree dedicate alla sosta dei mezzi degli Enti di Stato e Forze dell'Ordine individuati in corrispondenza dell'Aerostazione Merci;
 - d. Parcheggio P2;
 - e. Parcheggio accumulo taxi;
 - f. Aree dedicate alla sosta dei mezzi di servizio del gestore aeroportuale, taxi, Enti di Stato, bus e navette, disabili al livello arrivi;
 - g. Parcheggi P3, P3 bis, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P9bis;
 - h. Aree dedicate alla sosta dei mezzi di servizio del gestore aeroportuale e degli operatori aeroportuali site in corrispondenza della viabilità per i depositi carburante;
 - i. Aree dedicate alla sosta dei mezzi di servizio del gestore aeroportuale, degli operatori aeroportuali, Enti di Stato, disabili innanzi l'Aerostazione di Aviazione Generale.
4. Eventuali variazioni circa la consistenza delle aree adibite a sosta e fermata, la destinazione di utenza e le modalità d'utilizzo delle medesime aree sono sottoposte dalla Società di gestione aeroportuale alla Direzione Territoriale per la successiva approvazione.

In caso di approvazione, si procede al recepimento delle stesse aggiornando l'ordinanza e le relative planimetrie e alla successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'ENAC.

5. La Società di gestione, in qualità di concessionaria, ha la facoltà di assegnare i singoli stalli a determinati soggetti all'interno dei parcheggi riservati di cui ai commi precedenti, fatto salvo l'obbligo di comunicazione alla Direzione Territoriale, che vigila affinché siano rispettati i principi di trasparenza, non discriminazione, equa competitività, rotazione e parità di accesso ai beni e alle infrastrutture aeroportuali.
6. Al personale aeroportuale a cui è consentito l'accesso e la sosta all'interno delle aree dotate di sistema elettronico di accesso di cui al punto 3 viene fornita apposita scheda magnetica a cura della Società di Gestione.
In caso di cessazione del motivo legittimo che abilita al possesso della suddetta scheda magnetica, questa deve essere restituita alla Società di Gestione.
In caso di smarrimento deve esserne data immediata comunicazione a SAGAT S.p.A.
7. La Società di gestione ha l'obbligo di segnalare le aree di sosta e di parcheggio, istituite presso l'aeroporto, mediante la presente Ordinanza, in modo da garantire la massima informativa agli utenti.
8. Salvo quanto disciplinato dai precedenti comma, ulteriori veicoli di servizio degli Enti di Stato, privi dei colori di istituto, possono essere autorizzati alla sosta temporanea e alla fermata nelle aree riservate al parcheggio degli Enti di Stato dalla Direzione Territoriale Nord-Ovest, previa richiesta corredata da copia del documento di circolazione del veicolo che attesti l'appartenenza dello stesso all'Amministrazione richiedente.
Tali veicoli devono esporre, sul cruscotto o comunque in modo ben visibile sul veicolo, il contrassegno rilasciato dalla Direzione Territoriale Nord-Ovest (all. 8) avente scadenza triennale.
9. Salvo quanto disciplinato dai precedenti comma, ulteriori veicoli possono essere autorizzati alla sosta temporanea e alla fermata nell'aree riservate dalla Società di Gestione per esigenze operative.
Tali veicoli devono esporre in modo visibile il contrassegno rilasciato dalla Società di gestione (all. 9) che autorizza esclusivamente la sosta e la fermata all'interno dell'area indicata e per il periodo riportato.
10. È fatto assoluto divieto di sosta e di parcheggio nelle aree interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico, a eccezione delle aree individuate nelle planimetrie allegate, in cui è espressamente prevista la sosta, con i limiti e le condizioni indicate dalla segnaletica orizzontale e verticale realizzata.
Il divieto ha validità permanente nell'arco delle ventiquattro ore.
11. I veicoli in divieto di sosta vengono rimossi su indicazione del personale incaricato della vigilanza di cui all'art. 17.
Il servizio di rimozione può essere effettuato anche dalla Società di Gestione direttamente o avvalendosi di società esterna.
È fatto obbligo di segnalare ogni rimozione e i dati del veicolo rimosso alla Direzione Territoriale, all'Ufficio di Polizia di Frontiera e a SAGAT S.p.A.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'art. 18 della presente Ordinanza.

Articolo 14

Disciplina parcheggi disabili e accesso nelle corsie riservate

1. Le aree di sosta riservate a titolo gratuito ai disabili nei parcheggi di cui all'art. 13, sono individuate dall'ENAC, anche a seguito di proposta della Società di gestione, in misura non inferiore a quella stabilita dall'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 e comunque proporzionalmente alla domanda di trasporto.
2. La Società di gestione provvede a realizzare le aree di cui al comma precedente e a contrassegnarle con apposita segnaletica verticale e orizzontale.
3. I titolari di permesso disabili e i loro accompagnatori possono usufruire delle aree di parcheggio di cui al comma 1 a titolo gratuito, con l'obbligo di esporre in posizione ben visibile il contrassegno in originale.
4. Nelle aree di parcheggio riservate ai disabili è fatto divieto di sosta a utenti non aventi titolo.
5. Per le operazioni di carico e scarico temporaneo dei disabili sono presenti n. 4 posti al livello partenze (Tav. 3bis), n. 4 posti al livello arrivi (Tav. 3) e n. 1 posto nell'area antistante l'Aerostazione di Aviazione Generale (Tav. n. 1), tutte delimitate da segnaletica orizzontale di colore giallo.
6. I titolari di permesso disabili possono transitare nelle corsie riservate dell'Aeroporto di Torino previa comunicazione della targa del veicolo alla Polizia Locale del Comune di Caselle Torinese.
Tale comunicazione può essere effettuata entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuto accesso.
7. Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dell'art. 18 della presente Ordinanza.

Art. 15

Corrispettivi per la sosta

1. La Società di Gestione determina i corrispettivi d'uso, congrui e proporzionati, delle aree e dei beni destinati a parcheggio di cui all'art. 13, nonché le eventuali penali contrattuali.
2. La Società di gestione ha l'obbligo di garantire la massima informativa delle tariffe per i parcheggi nonché delle eventuali penali contrattuali applicabili, esponendo all'ingresso delle diverse aree e infrastrutture dedicate i corrispettivi per la sosta in maniera chiara e accessibile. I termini relativi a prenotazione e acquisto nonché alle modalità di accesso ai servizi sono consultabili sul sito internet dell'aeroporto.
3. Al fine di garantire la piena operatività aeroportuale in sicurezza, la qualità dei servizi e l'accessibilità all'utenza, ENAC vigila affinché non vi siano anomalie nella determinazione delle tariffe per i parcheggi.
In caso di accertamento di anomalie ENAC invia una segnalazione alle autorità competenti.

Art. 16
Variazioni temporanee alla circolazione e alla sosta

1. L'ENAC può, per motivi di emergenza, sicurezza e ordine pubblico, sicurezza della navigazione aerea, soccorso o esigenze di carattere tecnico, anche senza alcun preavviso, sospendere temporaneamente la circolazione su tutte o alcune corsie delle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico dell'aeroporto, a tutte o alcune categorie di utenti, modificare la viabilità ovvero interdire temporaneamente l'uso delle aree di sosta e parcheggio.
2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, ogni variazione temporanea della circolazione e della sosta sulle aree oggetto della presente Ordinanza, che si renda necessaria a causa di interventi urgenti ai fini della sicurezza, è coordinata e gestita dalla Società di gestione, che provvede ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale nonché a ogni altro soggetto coinvolto.
3. In caso di iniziative speciali o di riprese cinematografiche o televisive da effettuare nelle aree di cui alla presente Ordinanza, è obbligo della Società di gestione provvedere a delimitare, in coerenza con la normativa disposta dal Codice della Strada, le zone interessate e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale per l'adozione dei provvedimenti di competenza nonché agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale e a ogni altro soggetto coinvolto.
4. La Società di gestione deve provvedere a ripristinare la situazione *ex ante* al termine dei lavori o dell'evento.

Art. 17
Attività di vigilanza e accertamento delle infrazioni

1. I compiti di vigilanza e di controllo sulla circolazione e la sosta di cui ai precedenti articoli, nonché sull'osservanza delle altre disposizioni della presente Ordinanza sono svolti dagli Organi competenti a norma degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni.
2. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni del Codice della Strada e della presente Ordinanza sono di competenza delle Pubbliche Autorità così come individuate dall'art. 12, comma 1 del Codice della Strada.
3. La contestazione della violazione e la riscossione della relativa sanzione in violazione della presente Ordinanza sono effettuate dalle Autorità Competenti previste dall'articolo 12 del Codice della Strada e nel rispetto della procedura ivi prevista.
4. L'accertamento delle violazioni dei limiti di accesso delle corsie riservate è effettuato mediante le apparecchiature elettroniche di cui all'articolo 1 comma 3 della Legge 22 marzo 2012, n.33 che sono a disposizione del Comando della Polizia Locale del Comune di Caselle Torinese.

Art. 18
Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza regolate dal Codice della Strada soggiacciono alle sanzioni ivi previste.

2. La violazione delle prescrizioni imposte dagli artt. 8 e 9 della presente Ordinanza per le corsie riservate è soggetta alla sanzione prevista dall'art 1, comma 3, della Legge 33/2012, e ss.mm.ii.
3. Qualora le infrazioni riguardino disposizioni della presente Ordinanza non previste dal Codice della Strada, si applica il Codice della Navigazione e le stesse sono sanzionate ai sensi dell'articolo 1174.

Art. 19 Rinvio

1. Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza si rimanda alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, per quanto applicabile.

Art. 20 Entrata in vigore

1. La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 00:00 dell'11/08/2025.
2. La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza del Direttore Territoriale Nord-Ovest n. 09/2023/TRN del 31/08/2023.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni eventualmente in contrasto con la stessa.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ENAC.

Caselle Torinese, 06/08/2025

Il Direttore
Ing. Giuseppe Ignoti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 83/2005 e ss.mm.ii.)